

Oggetto: Articolo 56, 2° comma, del vigente Statuto Comunale – Nomina del Comitato dei Garanti

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che l'articolo 56, 2° comma, del vigente Statuto Comunale dispone che l'ammissibilità del referendum rispetto alle norme statutarie e regolamentari ed ai principi generali dell'ordinamento è valutata da un Comitato, detto dei Garanti, composto da tre membri votati dal Consiglio Comunale, di cui uno scelto tra tre magistrati, anche a riposo, indicati dal Presidente del Tribunale di Pisa, uno scelto tra tre avvocati indicati dal Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Pisa e uno scelto tra tre docenti universitari esperti di materie giuridiche, anche a riposo, indicati dal Rettore dell'Università di Pisa. L'elezione avviene con voto segreto ed a maggioranza relativa dei componenti. Il Comitato dei Garanti è presieduto dal membro eletto tra i magistrati indicati dal Presidente del Tribunale di Pisa. I componenti eletti durano in carica per il periodo corrispondente a quello del mandato del Sindaco e comunque sino alla loro sostituzione.

Considerato che il Tribunale di Pisa, l'Università di Pisa ed il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Pisa hanno trasmesso con proprie note giacenti in atti n. 1582/15 del 23 settembre 2015, n. 12359 del 31 marzo 2015 e n. 269 del 23 marzo 2015 le terne dei soggetti di loro competenza;

Ritenuto, pertanto, necessario procedere, ai sensi di quanto innanzi riportato, alla nomina del Comitato dei Garanti;

Visto il parere di regolarità tecnica espresso dal Dirigente del Consiglio Comunale ai sensi dell'articolo 49 del vigente T.U.O.E.L. che si allega al presente atto sotto la lettera A) per formarne parte integrante e sostanziale;

Effettuate le procedure di votazione ad appello nominale e scrutinio segreto che fanno registrare il seguente esito:

DELIBERA

- 1) Di nominare ai sensi e per gli effetti dell'articolo 56, 2° comma, del vigente Statuto Comunale il Comitato dei Garanti che alla luce degli esiti della votazione risulta così composto:
- 2) Di disporre che i componenti eletti durano in carica per il periodo corrispondente a quello del mandato del Sindaco e comunque sino alla loro sostituzione;